

CAPITOLO 7 : GENITORI

Indicazioni

Art. 1: I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Art. 2: I genitori degli alunni sono tenuti alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. Essi sono altresì tenuti a presentare a scuola o dichiarare la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente.

Art. 3: E' auspicabile l'impegno concreto dei genitori per:

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le eventuali comunicazioni presenti sul libretto personale, sul diario, sulla piattaforma digitale e/o affisse all'ingresso della scuola;
- osservare la frequenza scolastica dei propri figli e la puntualità dell'arrivo a scuola la mattina nei tempi stabiliti;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste; durante le assemblee e i colloqui tra genitori e docenti in ambienti scolastici e fuori dall'orario di lezione, i genitori sono invitati a presentarsi senza bambini.
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- verificare l'esecuzione dei compiti a casa;
- educare ad un comportamento corretto in qualunque momento dell'attività scolastica.

Art. 4: I genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli:

- personalmente nel caso della scuola dell'infanzia;
- per iscritto, tramite il diario che deve essere mostrato dall'alunno al docente di classe in servizio alla prima ora, o la piattaforma digitale nel caso della scuola primaria e secondaria;

Art. 5: Gli alunni che si trovano nel cortile della scuola o all'interno dell'edificio scolastico in orario non destinato ad attività sono sotto la responsabilità dei genitori. I collaboratori scolastici, pur sorvegliando gli spazi interni ed esterni prima del suono della campanella, non possono garantire assistenza. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.

Art. 6: Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l'orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite comunicazione o il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni un avviso di convocazione.

Art. 7: In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Poiché non è obbligatorio per il personale dichiarare preventivamente l'adesione allo sciopero, non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti non scioperanti o ai collaboratori scolastici. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

Art. 8: Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.

Art. 9: I genitori sono invitati a controllare sempre che i bambini non portino a scuola oggetti pericolosi (elastici, oggetti appuntiti, oggetti con liquidi, oggetti di piccola dimensione, medicinali)

Art. 10: I genitori, all'inizio di ogni anno scolastico, sono tenuti a produrre formale dichiarazione contenente la modalità di autorizzazione prescelta per l'entrata e l'uscita a/da scuola, la richiesta del trasporto comunale, la segnalazione di eventuali soggetti autorizzati ad accompagnare e/o prelevare gli alunni a/da scuola.

Art. 11: Diritto di assemblea dei genitori. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni, previa richiesta di almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico per accertare la disponibilità dei locali.

L'Assemblea dei genitori può essere:

- di classe/sezione
- di plesso o ordine di scuola
- dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e nei consigli di classe/sezione
- dell'Istituzione Scolastica

L'Assemblea di classe/sezione è presieduta da un genitore eletto nel consiglio di classe/sezione (interclasse/intersezione) e può essere convocata:

- dall'intera rappresentanza dei genitori eletta nel consiglio di classe/sezione
- dal Dirigente Scolastico e/o dal coordinatore della classe/sezione su indicazione del Consiglio di classe/sezione
- da un quinto dei genitori degli alunni della classe/sezione.

Essa è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei lavori viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti designato dal presidente. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe/sezione.

L'Assemblea di plesso o ordine di scuola è presieduta da un genitore eletto nei consigli di classe/sezione (interclasse/intersezione) del plesso o dell'ordine di scuola e può essere convocata:

- Da almeno 1/3 della rappresentanza dei genitori eletti nei consigli di classe/sezione del plesso o dell'ordine di scuola
- dal dirigente scolastico e/o dai coordinatori delle classe/sezione del plesso o ordine di scuola su indicazione dei Consigli di classe/sezione
- da un quinto dei genitori degli alunni delle classi/sezioni del plesso o ordine di scuola

Essa è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei lavori viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti designato dal presidente.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso o ordine di scuola.

L'Assemblea dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e nei consigli di classe/sezione è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da un suo delegato e può essere convocata:

- Dal Presidente del Consiglio d'Istituto
- Da almeno 1/3 della rappresentanza dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e nei consigli di classe/sezione
- Dal Dirigente Scolastico

Essa è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei lavori viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti designato dal presidente.

Può partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato. L'Assemblea dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e nei consigli di classe/sezione elegge i genitori componenti il Comitato di Garanzia ed il presidente dell'Assemblea dell'Istituzione Scolastica

L'Assemblea dell'Istituzione Scolastica è presieduta dal proprio presidente designato o da un suo delegato e può essere convocata:

- Dal Presidente stesso
- Dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/sezione
- Da almeno cento genitori dell'Istituto
- Dal Dirigente Scolastico

Essa è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei lavori viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei genitori designato dal presidente, consegnato al Dirigente Scolastico.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto.

Art. 12: Accesso dei genitori nei locali scolastici.

Non è consentita, se non per giustificati motivi e per il tempo strettamente necessario, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito in caso di uscita anticipata del figlio e nelle ore di ricevimento dei docenti. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, salvo casi eccezionali autorizzati dal Dirigente Scolastico.